

# NORMATIVA e APPROFONDIMENTI

GUIDA  
NORMATIVA

COMPENSAZIONE DEI CREDITI RELATIVI AL 2025  
NELL'ANNO 2026

Gennaio 2026

## - COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL 2026 -

La presente **guida normativa** ha lo scopo di approfondire la conoscenza, mediante nozioni schematiche ed organiche sui termini di scadenza, sulle novità del provvedimento, la sua applicazione, i casi di esclusione, ed i riferimenti legislativi di merito.

### SCADENZARIO

VERSAMENTO	SCADENZA	NOTE
Compensazioni nel 2026 con F24	dal 16/01/2026	

### PREMESSA

La compensazione erariale dei crediti con i debiti fu introdotta dalla riforma Visco del 1997, col D.Lgs. 241/2007, che permise di utilizzare i crediti tributari e contributivi che risultavano dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche presentate, a compensazione dei debiti, ovunque essi fossero, a condizione che transitassero nel modello di pagamento F24.

L'utilizzo del credito Iva ha subito notevoli limitazioni nel corso degli ultimi anni, ed alcuni recenti provvedimenti ne hanno di fatto precluso o comunque limitato l'utilizzo.

Dal 1° gennaio 2016 i contribuenti con crediti fiscali devono fare particolare attenzione nell'utilizzo in compensazione dei medesimi, in quanto vi sono specifici controlli da eseguire, finalizzati all'apposizione del visto di conformità.

Dal 2017 la Dichiarazione annuale Iva deve essere presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio/aprile (e non più unificata con Unico/Redditi) e questo ha significato rivedere gli utilizzi dei crediti in compensazione e la tempistica delle richieste di rimborso.

### NOVITA' SULLE COMPENSAZIONI DEL 2026

- ☑ La L. di Bilancio per il 2026 (L.199/2025) al co.116 ha ridotto da 100mila a 50mila euro l'importo delle somme iscritte a ruolo, scadute e non pagate, sopra il quale non è possibile operare le compensazioni dei crediti. Il precedente limite di 100mila euro era entrato in vigore dal 1° luglio 2024.
- ☑ Anche per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026 non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale (10/10) vedi oltre.

### NOVITA' SULLE COMPENSAZIONI DEL 2025

Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025 non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale (10/10) vedi oltre.

### NOVITA' SULLE COMPENSAZIONI DEL 2024

La legge di Bilancio 2024 (L. 213 del 30/12/2023) ha previsto delle restrizioni all'uso delle compensazioni col modello F24:

- ☑ la compensazione dei crediti Inps da parte di lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e separata potrà avvenire dal decimo giorno successivo alla presentazione della

dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, mentre per i datori di lavoro non agricoli, solo dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi (Uniemens, che scade a fine del mese successivo di quello delle relative retribuzioni) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva o dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Per i crediti Inail la compensazione può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto; dal 1° luglio 2024 anche per compensare crediti dei contributi previdenziali (Inps) e premi Inail occorrerà utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

- ☑ per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati di ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro, dal 1° luglio 2024 scatta il divieto assoluto di compensazione dei crediti fiscali col modello F24. Ove l'ammontare dei carichi affidati all'Agente della Riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'art. 31 del D.L. 78/2010. L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'art. 31 del D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

#### ***NOVITA' SULLE COMPENSAZIONI DEL 2020***

Il D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, con lo scopo di contrastare le indebite compensazioni, ha previsto che i crediti maturati dal 31/12/2019, per importi superiore a 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione solo decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione nella quale i crediti traggono origine, al pari della regola già nota per l'Iva. Sono interessati i crediti fiscali come le imposte sui redditi, le addizionali, le imposte sostitutive e Irap. In pratica, dal 1° gennaio 2020, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione solo i crediti di importo fino a 5.000 euro, mentre per l'eccedenza bisognerà aspettare la presentazione della relativa dichiarazione.

Inoltre, si incrementano i casi nei quali occorre fare sempre ricorso ai canali telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline) per trasmettere crediti in compensazione da parte dei sostituti d'imposta per i tributi diversi da quelli erariali (esempio: conguagli, rimborsi da 730) e per i soggetti privati (non titolari di partita Iva).

#### ***NOVITA' SULLE COMPENSAZIONI DAL 2018***

Dal 1° gennaio 2018 entra in scena un rischio blocco sugli F24 presentati con compensazioni di crediti e debiti, secondo quanto prevede il co. 990 dell'art. 1 della L. 205/2017, che ha modificato l'art. 37 del D.L. 223/2006, inserendo il co. 49-ter. L'Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento che contengano compensazioni, in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio, al fine di controllare la legittimità dell'uso del credito. La sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero, ma anche quelle con saldo finale a debito, trattandosi di una disposizione che si applica in tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione, a prescindere dal risultato finale. Se da questi controlli non emergono anomalie e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall'invio del modello di pagamento, la delega verrà sbloccata dalle Entrate e la tempestività del pagamento sarà assicurata del fatto che il versamento sarà considerato come effettuato alla originaria data di invio del modello F24. Laddove l'esito del controllo dovesse condurre, invece, ad un risultato negativo, i versamenti e le compensazioni indicati nelle delega non saranno considerati effettuati, con conseguenze anche in tema sanzionatorio, pari al 5% dell'importo (se fino a €5.000,00) o di € 250,00 per importi superiori a € 5.000,00 (art. 15, co. 2-ter del D.Lgs. n. 471/97), fermo restando che il contribuente potrà comunque regolarizzare il versamento omissso facendo ricorso al ravvedimento operoso.

#### ***NOVITA' SUI CREDITI IVA DAL 2° SEMESTRE 2017***

L'art. 3 del D.L. 50/2017 ha introdotto due novità da tenere sempre in considerazione:

- 1) i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000,00 annui (€ 50.000,00 per le start up innovative), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo;
- 2) la compensazione potrà avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, senza dover aspettare il precedente termine del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

#### ***NOVITA' PER LE COMPENSAZIONI DELLE IMPOSTE DAL 2014 CON VISTO DI CONFORMITA'***

Il co. 574 della Legge di Stabilità (L. 147/2013) ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta 2013, i contribuenti che, in base all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi a Ires e addizionali, ritenute alla fonte disciplinate all'art. 3 del D.P.R. 602/1973, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** disciplinato all'art. 35, co. 1, lettera a) del decreto 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. L'art. 3 del D.L. 50/2017 (manovra correttiva del 24/04/2017) ha abbassato da 15mila a **5mila euro** la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione. La modifica è stata attuata sia per l'Iva che per le imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap.

L'obbligo di apposizione del visto di conformità, analogamente al credito Iva, non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall'ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

In base all'art. 35, il professionista o il responsabile del Caf, su richiesta del contribuente, rilasciano un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla documentazione contabile.

In alternativa, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile disciplinato all'art. 2409-bis del codice civile, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, attestante l'esecuzione dei controlli previsti all'art. 2, co. 2 del D.M. 164/1999, cioè la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Con l'introduzione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), un punteggio almeno pari a 8 consente l'accesso al regime premiale, con l'esonero dall'apposizione del visto di conformità (vedi oltre).

Dal 2020, per effetto delle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale n. 183037 del 30 aprile 2020, i benefici premiali per la compensazione e il rimborso del credito Iva spettano anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 sulla singola annualità o ad 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi agli ultimi due anni d'imposta.

#### ***NOVITA' PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA***

L'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014, per una maggiore trasparenza nei rapporti tra sostituto d'imposta ed Amministrazione Finanziaria, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2015, i crediti derivanti da versamenti in eccesso di ritenute alla fonte e quelli derivanti da rimborsi di 730, devono essere utilizzati attraverso il meccanismo della compensazione esterna prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Non potranno più, quindi, essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito (col versamento del dovuto al netto del credito), ma andranno esposti nel modello F24 nella dedicata colonna degli importi a credito e a debito.

Dal 2020 tutti i crediti esposti dai sostituti d'imposta dovranno transitare nel modello F24 inviato con i canali telematici Entratel o Fisconline. L'obbligo riguarda sia i crediti da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche il credito per le famiglie numerose e per i canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta mod. 770.

Questa interpretazione così estensiva si basa sul presupposto che tutti questi crediti, dal 2015, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 175/2014, non sono più utilizzabili attraverso il meccanismo dello scomputo diretto.

#### **MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO MAURATI NEL 2024**

A partire dal 16 gennaio 2026 i contribuenti potranno cominciare ad effettuare le compensazioni dei crediti maturati nell'anno 2025. Si ricorda che, in presenza di un credito risultante da una dichiarazione fiscale, il contribuente ha tre possibilità:

- 1) la **compensazione** "orizzontale" del credito, cioè l'utilizzo del credito con il modello F24 in compensazione con altri debiti fiscali o contributivi;
- 2) la **detrazione** "verticale" o scomputo diretto, cioè la decurtazione nell'ambito dello stesso tributo e della stessa dichiarazione. Questa procedura è detta anche "interna" o "Iva da Iva" e lascia traccia sui registri Iva nelle successive liquidazioni periodiche, senza essere soggetta ad alcuna limitazione;
- 3) la richiesta di **rimborso**.

#### **SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI**

Tutti i soggetti che effettuano compensazioni con il modello F24, indicando nella colonna importo a credito un credito, a partire dal 1° gennaio 2026.

Non sono interessati i contribuenti che:

- \* utilizzano il credito in detrazione "verticale" o a scomputo diretto "interno" o "Iva da Iva", senza alcun limite di importo. Questa facoltà vale per l'Iva, per le imposte dirette come Irpef, Ires e Irap, mentre non si applica per i crediti dei sostituti d'imposta;
- \* eseguono versamenti oltre il limite delle compensazioni ammesse, pari a 2milioni di euro annui.

#### **COMPENSAZIONI FINO A 5.000 EURO DI CREDITI DEL 2025**

Per i crediti annui fino a 5mila euro rimangono ferme le regole vigenti, che permettono di utilizzare i crediti in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, anche se la relativa dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito sarà presentata nel corso del 2026 (esempio entro il 30/04/2026 per la Dichiarazione annuale Iva), sempre nel limite del credito effettivo disponibile per il 2025 (codice xxxx / anno 2025). Quindi:

- ▶ già dal 1° gennaio 2026 (o meglio dalla scadenza del 16/01);
- ▶ senza alcuna preventiva presentazione, a condizione che il credito risulti poi effettivamente nella prossima dichiarazione presentata;
- ▶ con utilizzo solo dei canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato).

Pertanto le compensazioni per importi non superiori a € 5.000,00 sono possibili indipendentemente dal maggior ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione; in pratica i "primi" 5.000 euro del credito possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo, salvo la presentazione del modello F24 telematico con Entratel/Fisconline.

#### **COMPENSAZIONI OLTRE 5.000 EURO DI CREDITI DEL 2024**

Le compensazioni di importi superiori a 5.000 euro dovranno essere precedute dalla dichiarazione annuale o dall'istanza da cui emerge il credito, e la presentazione del modello di pagamento F24 potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito.

L'art. 3 del D.L. 50/2017 (manovra correttiva del 24/04/2017) ha abbassato da 15mila a **5mila euro** la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione, salvo gli esoneri previsti dal regime premiale ISA (vedi oltre).

Il limite oltre i 5.000 euro per le compensazioni dei crediti con il visto di conformità vale sia per l'Iva che per le imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e 770.

Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità i professionisti, previa comunicazione annuale da inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente. Le società di capitali soggette al controllo contabile, possono sostituire il visto con la sottoscrizione della dichiarazione da parte del/i soggetto/i incaricato/i alla revisione contabile.

Nella prossima Dichiarazione annuale Iva, da presentare entro il 30/04/2026, si dovranno operare tutte le valutazioni e tutti i controlli anche ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

#### **RESIDUO CREDITO DEL 2024**

Nel caso in cui un contribuente abbia ancora un residuo credito relativo al periodo d'imposta 2024, non interamente compensato nel 2025, può continuare ad utilizzarlo nel 2026, fino alla presentazione della successiva dichiarazione annuale, secondo le ordinarie scadenze di presentazione; a partire da tale data, il credito residuo 2024 - per la parte non ancora utilizzata - verrà rigenerato nel nuovo credito annuale 2025 e soggetto alle regole di monitoraggio prima descritte.

Ad esempio, per l'Iva, è possibile utilizzare il credito 2024 fino al 30/04/2026, indicando nel modello F24 del codice tributo 6099 e l'anno 2024; a partire da tale data, il credito residuo verrà assorbito dal nuovo credito annuale Iva del 2025. L'importo che fino alla data del 30 aprile 2026 sarà utilizzato in compensazione, dovrà essere riportato nel quadro VL della Dichiarazione annuale Iva e dal quel momento in poi, il credito residuo si rigenererà nel credito dell'anno 2025 (6099 / 2025), rientrando nel regime delle compensazioni monitorate.

#### **BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI PER RUOLI SCADUTI E SOCIETÀ DI COMODO**

Il D.L. 78/2010 ha previsto che dal 1° gennaio 2011 non è più possibile compensare i crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo o cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00. Quindi sarà preclusa la compensazione in presenza delle seguenti due condizioni:

1) che vi siano degli importi iscritti a ruolo per i quali siano scaduti i termini per il pagamento (dopo i 60 gg. dalla notifica); non basta quindi la sola notifica della cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il pagamento;

2) l'importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 considerando oltre all'imposta anche gli oneri accessori e le sanzioni.

Per ovviare al blocco è possibile richiedere all'Agente della Riscossione la rateazione, ed ottemperare alle rate in scadenza/scadute. Nel caso di mancato pagamento delle rate (una o più rate), ma il piano di rateazione è ancora in essere, rileva, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, esclusivamente la rata (o le rate) scaduta; nel caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (fino al 15/07/22 erano cinque le rate), il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione, per cui l'importo complessivo del debito residuo non pagato rileva al fine della verifica del blocco alla compensazione.

Pertanto con ruoli scaduti oltre i 1.500 euro e non rateizzati, opera il blocco integrale delle compensazioni, e non limitato all'importo del debito da pagare (comunicato stampa del 14/01/11).

Per le società di comodo, il D.L. n. 138/2011 ha vietato la compensazione del credito Iva alle società cosiddette non operative, ovvero che hanno un volume di ricavi ed altri proventi inferiore ai ricavi minimi che risultano applicando differenti coefficienti in funzione della tipologia dei beni (mobili, immobili e partecipazioni).

#### **UTILIZZO DEL MODELLO F24**

Tra le modalità di riscossione delle imposte è prevista la possibilità di utilizzare tecniche di home e remote-banking per l'invio dei dati di pagamento alle banche in presenza di F24 senza compensazioni.

Il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017 per tutti gli F24 in compensazione (con qualsiasi importo e saldo) è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (servizi "F24 web" o "F24 online"), ed essere utenti abilitati e



titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate (viene così eliminata la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l'obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia Entrate). Il D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, ha aumentato i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali telematici Entratel o Fisconline, per tutte le compensazioni, anche da parte di soggetti privati o di sostituto d'imposta. Le nuove regole dal 1° gennaio 2020 sono:

<b>Regole per i soggetti <u>con partita Iva</u></b>		<b>modalità di utilizzo</b>	
F24 a debito, senza compensazioni	→	• remote o home banking o Entratel / Fisconline	
F24 con saldo "a zero"	→	• telematico Entratel / Fisconline	
F24 a debito con compensazioni di crediti	→	• telematico Entratel / Fisconline	
F24 a debito con compensazioni parziali di crediti della stessa natura (esempio credito/debito di Irap)	→	• remote o home banking o Entratel / Fisconline	
F24 a debito con compensazioni di crediti dei sostituti d'imposta	→	• telematico Entratel / Fisconline	
F24 a debito con compensazioni di crediti da contributi previdenziali	→	• remote o home banking o Entratel / Fisconline	
<b>Regole per i soggetti <u>privati</u></b>		<b>modalità di utilizzo</b>	
F24 a debito, senza compensazioni	→	• modello cartaceo o remote o home banking o Entratel / Fisconline	
F24 con saldo "a zero"	→	• telematico Entratel / Fisconline	
F24 a debito con compensazioni di crediti (saldo con importo diverso da zero)	→	• telematico Entratel / Fisconline	

Chi esegue i versamenti tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate. La richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di un conto di cui il debitore è intestatario, o cointestatario, con abilitazione ad operare con firma disgiunta.

Quale esito di pagamento, il servizio telematico fornisce tre ricevute per ogni file trasmesso:

1. la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file contenente l'F24 da parte del sistema;
2. la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi;
3. la terza, recante l'esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalla banca.

I controlli telematici messi in atto dall'Agenzia delle Entrate bloccheranno le compensazioni errate.

### **CREDITI IVA TRIMESTRALI**

Dal secondo trimestre 2017, per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. 50/2017, che ha previsto l'apposizione del visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro e l'utilizzo del credito superiore a 5.000 euro a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- ▶ al raggiungimento del limite (di € 5.000,00) riferito al credito annuale, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno, risultanti dalle istanze mod. Iva TR presentate;
- ▶ il limite di € 5.000,00 è riferito all'anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella Dichiarazione annuale Iva presenta un tetto pari ad € 5.000,00 da spendere

liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR presentati nello stesso anno è disponibile un ulteriore tetto di € 5.000,00 valido complessivamente per tutti i TR presentati nel corso dello stesso anno.

#### **VISTO DI CONFORMITA' PER L'IVA**

Se la compensazione del credito Iva supera i 5mila euro, oltre al vincolo di presentazione della Dichiarazione annuale e all'obbligo di utilizzo dei canali di pagamento Entratel o Fisconline, occorre l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione stessa, da parte di un professionista abilitato, con la funzione di attestare l'esecuzione delle verifiche previste, salvo il regime premiale per i soggetti ISA con punteggio almeno pari a 8 o superiore (vedi oltre).

Il visto è richiesto anche in presenza di un rimborso del credito Iva di importo superiore a € 5.000,00 richiesto da un soggetto "non a rischio", in alternativa alla polizza fideiussoria, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Nella circolare n. 32/E del 30.12.2014, dopo aver precisato che *"il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili"*, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:

- l'apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per quest'ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- il limite di € 5.000,00 va calcolato separatamente per la compensazione e per il rimborso. Così ad esempio, in presenza di un credito Iva chiesto in compensazione per 3.000 euro ed a rimborso per ulteriori 3.000 euro, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione oltre che dal rappresentante legale della società anche dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Per poter rilasciare il visto di conformità è necessario svolgere una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto. Ai sensi del citato art. 2, co. 2 del D.M. n. 164/99 il "certificatore" attesta la correttezza formale delle dichiarazioni nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 57/E ha chiarito che:

1. il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché nel riporto del credito dell'anno precedente;
2. il controllo implica la verifica:
  - della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  - della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione. In linea generale, ciò si estrinseca nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione annuale con quanto annotato nei registri Iva (fatture emesse / corrispettivi / acquisti) nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute;
3. la predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini Iva.

I controlli e le verifiche da eseguire consistono:

- nella verifica della corretta attribuzione del codice Ateco, che individua l'attività esercitata;
- nel controllo documentale delle operazioni che hanno determinato il credito (aliquota delle operazioni attive, presenza di operazioni non imponibili, acquisto o importazione di beni ammortizzabili, presenza di operazioni non soggette o non imponibili effettuate da produttori agricoli);
- in funzione dell'entità del credito da utilizzare in compensazione: se minore del volume di affari, la verifica è dei soli documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale dell'Iva

detratta; se maggiore o uguale al volume di affari, la verifica deve essere integrale per la corrispondenza di tutti i documenti dell'anno.

Nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva annuale eccedente i 5.000 euro risultante da una dichiarazione "non vistata", le sanzioni sono pari al 30% della somma indebitamente utilizzata. Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza il visto di conformità, per il quale l'utilizzo del credito in compensazione è ammesso fino a 5.000 euro, può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva "nei termini" o "integrativa", completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

#### **VISTO DI CONFORMITA' PER LE IMPOSTE DIRETTE**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene stabilito che i contribuenti che utilizzano col modello F24 crediti in compensazione orizzontale relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, co.1, lett. a) D.Lgs. n. 241/97, salvo il regime premiale per i soggetti ISA con punteggio almeno pari a 8 (vedi oltre). L'art. 3 del D.L. 50/2017 (manovra correttiva del 24/04/2017) ha abbassato da 15mila a **5mila euro** la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.

Per l'apposizione del visto di conformità, si richiamano le linee guida (check-list) fornite da Assirevi nel documento di ricerca n. 182. Il documento è rivolto alle società di revisione a cui è demandato il controllo contabile ex art. 2409-bis, e riporta la lista dei controlli documentali da effettuare ai fini dell'attestazione contenuta nella dichiarazione da certificare.

#### **CASI DI ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITA' PER IL REGIME PREMIALE ISA**

Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale (10/10), che sono:

1. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle singole imposte dirette e all'Irap e non superiore a 70.000 euro annui per compensazioni o rimborso annuale del credito Iva;
2. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito Iva infrannuale per un importo non superiore a 70mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri;
3. esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
4. esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'art. 39, co. 1, let. d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e all'art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972;
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi, che Iva;
6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 39 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Per gli altri soggetti invece, il regime premiale si ottiene verificando il punteggio degli ISA che deve essere almeno pari a **9** nell'ultimo periodo, oppure a **8** nell'ultimo periodo d'imposta (2024) o **8,5** se calcolato con la media semplice dei punteggi relativi agli ultimi due periodi d'imposta (2023 e 2024). L'art. 14 del D.Lgs. 1/24 in vigore dal 13 gennaio 2024 ha modificato i precedenti limiti per il regime premiale, innalzando gli importi per le compensazioni "libere", vale a dire senza necessità di ottenere il visto di conformità. I casi sono pertanto:

- l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti non superiori a 70.000 euro annui per l'Iva, maturati nel 2025, ed a 50.000 euro per le imposte dirette e IRAP, maturati nel 2025, se per il periodo d'imposta 2024 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 o 9 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2023 e 2024;
- l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito Iva infrannuale non superiore a 70.000 euro\* annui, maturato nei primi tre trimestri del 2026, se per il periodo d'imposta 2024



presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 o 9 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2023 e 2024;

- l'esonero dal visto di conformità per il rimborso del credito Iva non superiori a 70.000 euro annui, maturato nel 2025, se per il periodo d'imposta 2024 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 o 9 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2023 e 2024;

- l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti non superiori a 50.000 euro annui per l'Iva, maturati nel 2025, ed a 20.000 per le imposte dirette e IRAP, maturati nel 2025, se per il periodo d'imposta 2024 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2023 e 2024;

- l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito Iva infrannuale non superiore a 50.000 euro\* annui, maturato nei primi tre trimestri del 2026, se per il periodo d'imposta 2024 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2023 e 2024;

- l'esonero dal visto di conformità per il rimborso del credito Iva non superiori a 50.000 euro annui, maturato nel 2025, se per il periodo d'imposta 2024 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2023 e 2024.

\* nel calcolo del limite di esonero, per le compensazioni Iva infrannuali, occorre anche conteggiare le compensazioni effettuate a seguito della D.Iva dell'anno precedente, anche se questa contiene già il visto di conformità

#### **SANZIONI PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI**

Il decreto anti-crisi (D.L. 185/2008 art. 27) ha introdotto una specifica sanzione dal 100% al 200% per l'utilizzo di crediti inesistenti, nonché l'allungamento dei termini entro i quali l'Ufficio può emettere l'atto di recupero. La norma esplica i suoi effetti per le violazioni commesse dal 29 novembre 2008, con una sanzione che passa dal 30% ad una nuova misura variabile dal 100% al 200%, per chi utilizza crediti annuali o periodici inesistenti.

La circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate specifica che è applicabile la sanzione del 30%, prevista nel caso di omesso versamento, prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie:

- compensazione di crediti di ammontare superiore a 10.000 euro (ora 5.000 euro), senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione Iva annuale;

- compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000 euro (ora 5.000 euro), senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.

Rimane impregiudicata la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

VIOLAZIONE	SANZIONE
Presentazione di F24 con canale "non corretto" (cartaceo piuttosto che telematico; home banking piuttosto che Entratel)	➡ sanzione da euro 250 a euro 2.000
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute, dal 29/11/2008	➡ sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute, per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun anno solare, dal 11/02/2009	➡ sanzione del 200% della misura dei crediti stessi
Ravvedimento per un credito inesistente	➡ sanzione del 10% se ravvedimento breve (1/10 entro 30 giorni) ➡ sanzione del 12,5% se ravvedimento lungo (1/8 oltre 30 giorni)
Ravvedimento per un credito non spettante	➡ sanzione intera del 30%, con possibilità di ravvedimento
Compensazione di un credito superiore a € 5.000 in assenza del visto di conformità	➡ sanzione del 30%
Compensazione in presenza di ruoli scaduti, superiori a € 1.500	➡ sanzione del 50% dell'importo compensato

Indebita compensazione a seguito di blocco da parte della A.E. su deleghe presentate da marzo 2020	➡ sanzione del 5% per importi fino a euro 5.000 ➡ sanzione di euro 250 per importi superiori a 5.000 euro
--	--

### COMPENSAZIONI DELLE CARTELLE SCADUTE CON IL CODICE “RUOL”

Il decreto attuativo sulle compensazioni, firmato dal direttore generale delle Finanze il 10/02/2011 e pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio, ammette la compensazione dei crediti a condizione che vengano prioritariamente compensate le imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate; contestualmente viene ammesso il pagamento delle cartelle esattoriali mediante la compensazione dei crediti di imposta, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Quindi a partire dal 18 febbraio 2011 i contribuenti che hanno arretrati con l’Agente della Riscossione (ora Agenzia delle Entrate e Riscossione - AdER) dovranno prima procedere al pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo quali Iva, Irpef, Ires, Irap e addizionali non pagati nei termini e di importo superiore a 1.500 euro, per poi utilizzare i crediti per compensare gli altri importi a debito. Vi è la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo mediante compensazione col modello F24.

Il divieto di compensazione dei crediti non riguarda le altre imposte quali i tributi locali (Imu e Tari) e le multe stradali.

Dal 1° luglio 2024 è scattato il divieto assoluto di compensazione dei crediti fiscali col modello F24 per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati di ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro. 📌 Dal 1° gennaio 2026 la L. di Bilancio per il 2026 (L.199/2025) al co.116 ha ridotto da 100 mila a 50 mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo, scadute e non pagate, sopra il quale non è possibile operare le compensazioni dei crediti.

Per verificare la propria posizione debitoria, oltre a recarsi personalmente presso gli sportelli dell’AdER è possibile richiedere l’estratto conto da parte di un’impresa o persona fisica accedendo col proprio spind al link: <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equititaliaServiziWeb/home/login.do>, oppure delegare un intermediario abilitato.

Sotto il profilo operativo, con risoluzione n. 18/E/11, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo denominato “Ruol” da indicare nella sezione “Accise/Monopoli” nel modello F24 Accise per gestire lo scambio dei crediti con i debiti a ruolo per le imposte erariali; nel campo “ente” si indica la lettera R e nel campo “prov” si indica la sigla della provincia di competenza dell’Agente della Riscossione presso il quale il debito risulta in carico. I campi “codice identificativo”, “mese” e “anno” non devono essere compilati.

Nei confronti del contribuente che, in presenza di debiti a ruolo scaduti ed accessori, esegue le compensazioni nel modello F24, si applica la sanzione del 50% sull’importo del debito iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento. Esempio di compilazione F24 Accise:

The image shows a screenshot of the F24 tax form. The top section is titled 'SEZIONE ERARIO' and includes fields for 'IMPOSTE DIRETTE - IVA', 'RITENUTE ALLA FONTE', and 'ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI'. The bottom section is titled 'SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE' and includes fields for 'R', 'MI', 'RUOL', 'codice identificativo', 'mese', 'anno', and 'importo a debito versato'. The 'TOTALI' section shows a balance of 3.100,00.

E’ ammessa anche la compensazione parziale delle somme iscritte a ruolo. In questo caso, il contribuente è tenuto a comunicare all’AdER con un apposito [modulo](#) le imposte che ha compensato e i ruoli parziali che intende estinguere.

### PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 13/E/11, ha fornito i chiarimenti ai fini di una corretta applicazione della previsione in esame:

<b>Natura del limite di € 1.500</b>	Tale limite è da intendersi come assoluto; pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo e scadute non potrà essere effettuata compensazione alcuna fino a che non si provveda al pagamento del debito (ovvero ad un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia o con piano rateale);
<b>Tributi cui sono applicabili le disposizioni</b>	Rilevano ai fini della determinazione delle somme a ruolo scadute: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte dirette e relative ritenute alla fonte, a titolo d'imposta ed a titolo d'acconto (e si ritiene anche le imposte sostitutive delle precedenti)</li> <li>• Irap; Addizionali ai tributi diretti;</li> <li>• Iva; Altre imposte indirette (ad esempio l'imposta di registro).</li> </ul>
<b>Individuazione degli importi a ruolo, e scaduti, che fanno scattare il divieto di compensazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanno considerati gli interi importi risultanti dalla cartella scaduta, e, in presenza di più di un ruolo scaduto le somme vanno considerate cumulativamente;</li> <li>• Devono essere considerate tutte le cartelle scadute, indipendentemente dalla data di notifica e dalla data di scadenza.</li> </ul>
<b>Modalità per sblocco degli eventuali crediti erariali</b>	Gli eventuali crediti erariali potranno essere utilizzati solo dopo aver estinto i debiti scaduti (ovvero dopo un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia o con piano rateale), mediante pagamento degli stessi all'Agente della Riscossione ovvero mediante compensazione attraverso il modello F24 Accise.
<b>Modalità compensazione debiti a ruolo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le compensazioni devono avvenire come stabilito con Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011;</li> <li>• Con la R.M. n. 18/E del 21 febbraio 2011 è stato istituito il codice tributo RUOL;</li> <li>• Nel procedere con la compensazione delle somme iscritte a ruolo, in presenza di differenti ruoli, si dovrà comunicare quale debito si intende estinguere; in assenza di tale precisazione l'Agente della Riscossione procederà secondo quanto disposto all'art. 31 del D.P.R. n. 602/73;</li> <li>• Attraverso la compensazione possono essere pagate le intere somme iscritte a ruolo, ivi inclusi, ad esempio, i compensi di riscossione e le spese di notifica.</li> </ul>
<b>Applicazione sanzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le sanzioni per indebita compensazione non possono essere applicate finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa; in questo caso, i termini per l'applicazione delle sanzioni decorreranno dal giorno successivo alla definizione della contestazione.</li> </ul>
<b>Correlazione con altre disposizioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 10, D.L. n. 78/10, circa l'utilizzo dei crediti Iva (preventiva presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito per compensazioni eccedenti 10.000 euro – ora 5.000 euro - e apposizione visto di conformità per compensazioni eccedenti 5.000 euro);</li> <li>• Resta fermo l'obbligo, per i titolari, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.</li> </ul>
<b>Importi a ruolo rateizzati</b>	<p>Laddove gli importi a ruolo siano rateizzati, l'Agenzia delle Entrate ha precisato come opererebbe l'eventuale mancato pagamento di una o più rate; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una o più rate, ma il piano di rateazione risulterebbe ancora in essere, è solo l'importo della rata/e non onorata concorrerebbe al fine del computo del raggiungimento della soglia di € 1.500; pertanto, se la singola rata, ovvero le singole rate sommate ad eventuali altri ruoli scaduti, non supera € 1.500, non scatterebbe il divieto alle compensazioni; in caso contrario, scatterebbe il divieto di compensazioni, pur in presenza della rateazione;</li> <li>➔ se il mancato pagamento a scadenza riguarda otto rate (fino al 15/07/22 erano cinque rate), anche non consecutive, verrebbe meno il beneficio della rateazione in quanto decaduto e l'intero importo iscritto a ruolo diverrebbe immediatamente riscuotibile; ai fini della verifica del superamento dei € 1.500 concorrerebbe l'intero importo residuo del debito non pagato.</li> </ul>

**SOCIETA' DI COMODO E CREDITO IVA**

A seguito del D.L. n. 138/2011 - secondo quanto stabilito dall'art. 30 co. 4 - la compensazione del credito Iva è inibita alle società non operative; al riguardo l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto due significative novità:

- era stata prevista un'ulteriore fattispecie di non operatività, secondo cui, pur in mancanza dei presupposti indicati dalla legge n. 724/1994, la presunzione di non operatività esplica i propri effetti anche quando le dichiarazioni del triennio dell'impresa espongono sempre una perdita fiscale oppure per due anni una perdita fiscale e per il rimanente periodo d'imposta un reddito inferiore a quello minimo di cui all'art. 30, comma 3 della L. n. 724/1994. Con decorrenza 2022 è stato abrogato il regime delle società in perdita sistematica, con la conseguenza che non risulta più necessario effettuare alcuna verifica in tal senso;

- alle società di comodo si applica una maggiorazione dell'aliquota sui redditi pari al 10,5%.

Ai fini delle compensazioni Iva si evidenzia:

- ▶ il divieto di compensazione si applica con riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione Iva relativa all'anno in cui la società è qualificata come "di comodo";

- ▶ la disposizione si applica a partire dall'esercizio 2012.

Pertanto oltre all'impossibilità di compensazione dell'Iva con altri tributi, non è possibile neppure richiedere il rimborso del credito stesso e/o cederlo a terzi; il protrarsi per tre anni consecutivi dello status "di comodo" comporta la perdita definitiva del credito Iva.

#### **LIMITE MASSIMO ALLA COMPENSAZIONE**

Dal 1° gennaio 2014 il limite massimo annuo per le compensazioni è stato elevato da 516.456,90 euro a 700mila euro (art. 9, co. 2 D.L. 35/2013); il decreto Rilancio ha elevato il limite delle compensazioni a 1 milione di euro per l'anno 2020. Successivamente l'art. 22 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), ha elevato il limite a 2 milioni di euro dall'annualità 2021 e confermato tale dalla L. di Bilancio 2022. Si ricorda che il limite di compensazione in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta, contributivi e Iva utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Se l'importo dei crediti è superiore al limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari.

#### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

D. Lgs. 241/2007;

D.L. 78/2009; L. 388/2001; D.L. 78/2010; D.L. 138/2011; L. 147/2013; D.L. 193/2016; D.L. 50/2017;

D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019.

[www.studioansaldi.it](http://www.studioansaldi.it)

**Studio Ansaldi srl - corso Piave 4, Alba (CN)**

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.